



N. 239/EL-279/269/2018

Il Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

di concerto con

*il Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]";

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno



1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO in particolare l'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, sul passaggio di alti funzionari dello Stato a soggetti privati (cosiddetto "*Pantouflage*") che prevede che: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti";

VISTA la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTO il decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l'adozione, con decreto



del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;

VISTA la nota prot. n. TEFCNA/P20110000653 del 30 dicembre 2011, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata della documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna S.p.A. ha presentato istanza ai fini del rilascio dell'autorizzazione, ex articolo 1-*sexies* del decreto legge n. 239/2003 e s.m.i., alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto a 380 kV in doppia terna "Chiaromonte Gulfi - Ciminna" e delle opere connesse, da realizzarsi nei comuni di Alimena, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Ciminna, Lercara Friddi, Petralia Sottana, Vicari (prov. PA); Cammarata (AG); Mussomeli, Santa Caterina Villarmosa, Resuttano, Villalba, Vallelunga Pratameno (CL); Aidone, Assoro, Calascibetta, Enna, Leonforte, Villarosa (EN); Licodia Eubea, Mineo, Ramacca, Raddusa (CT); Chiaromonte Gulfi (RG), con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche:

- l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche, ai sensi dell'articolo 52-*quater* del citato d.P.R. n. 327/2001;
- la delega alla Società Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato d.P.R. n. 327/2001;

CONSIDERATO altresì che tale opera è compresa fra quelle previste nel vigente "Piano di Sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale";

CONSIDERATO che, nello specifico, le opere in questione sono finalizzate al miglioramento della sicurezza, della qualità e della continuità della fornitura dell'energia elettrica nell'area centrale della Regione Sicilia, favorendo lo sviluppo del tessuto socio-economico dell'Isola;

CONSIDERATO che le opere in autorizzazione consentiranno, inoltre, di ridurre i vincoli di esercizio delle centrali da fonte convenzionale ed eolica presenti nella parte orientale dell'Isola, migliorando l'affidabilità e la sicurezza della fornitura di energia elettrica nella Sicilia occidentale, in particolare nella città di Palermo, e di sfruttare maggiormente, anche in relazione all'entrata in esercizio del secondo collegamento a 380 kV "Sorgente - Rizziconi", l'energia messa a disposizione dalle nuove centrali, garantendo così una migliore copertura del fabbisogno isolano;

VISTA la dichiarazione annessa alla citata istanza, con la quale la società proponente ha comunicato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro), nonché l'attestazione del versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell'articolo 1 della



legge n. 239/2004, acquisita agli atti del procedimento;

VISTA la nota prot. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale la società Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 11799181000), società controllata da Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (nel seguito: Terna S.p.A.), con stessa sede (C.F. 05779661007), ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012;

VISTA la nota prot. n. 0008413 del 26 aprile 2012, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi;

CONSIDERATO che l'intervento rientra nelle categorie di opere da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), comprensiva di Valutazione di Incidenza, e che parte delle aree interessate dall'intervento ricadono in ambito di tutela sotto il profilo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e che per la realizzazione di tali opere è, pertanto, prevista l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica;

PRESO ATTO che, con nota prot. TRISPA/P201200003537 del 27 luglio 2012, la società Terna S.p.A. ha formulato istanza di avvio della procedura di V.I.A. al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

PRESO ATTO che nell'ambito della suddetta procedura, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha espresso, con nota prot. n. 5968 del 2 marzo 2016, parere favorevole di compatibilità ambientale, con prescrizioni;

VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, n. 104 del 27 aprile 2016, con il quale le opere hanno ricevuto il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, con prescrizioni;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, così come modificato dal decreto legislativo 4/2008, il provvedimento di valutazione di impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati in materia ambientale;

CONSIDERATO che, a seguito dell'emanazione del suddetto decreto VIA, la società Terna S.p.A. ha provveduto ad aggiornare il progetto, in ottemperanza alle prescrizioni in esso contenute, inserendo nel contempo ulteriori ottimizzazioni progettuali;

CONSIDERATO altresì che, nello specifico, l'intervento prevede, nelle aree individuate dalle planimetrie catastali n. DGGR10002BGL00067-rev.1 del 15.06.2017 (n. 69 Tavole), allegate alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente:

- la realizzazione di un nuovo elettrodotto a 380 kV in doppia terna tra l'esistente stazione elettrica "Chiaramonte – Gulfi" e l'esistente stazione elettrica "Ciminna", per una lunghezza



totale di 171,3 km circa (opera principale);

- l'adeguamento della S.E. "Ciminna" (opera connessa);
- l'adeguamento della S.E. "Chiaromonte – Gulfi" (opera connessa);
- la realizzazione di varianti agli elettrodotti a 150 kV in semplice terna interferenti con l'opera principale (opera connessa);
- la realizzazione di varianti agli elettrodotti a 220 kV in doppia terna "Ciminna – Caracoli" e "Ciminna – Partinico" interferenti con l'opera principale (opera connessa);
- la realizzazione di varianti agli elettrodotti a 380 kV in semplice terna "Chiaromonte Gulfi – Paternò" e "Chiaromonte – Gulfi – Priolo" (opera connessa);

DATO ATTO che, con note prot n. TE/P20170004888 del 31 luglio 2017 e n. TE/P20170004936 del 2 agosto 2017, la società Terna S.p.A. ha proceduto a trasmettere l'intera documentazione progettuale revisionata rispettivamente ai Ministeri autorizzanti e alle Amministrazioni, Enti e soggetti coinvolti nel procedimento;

DATO ATTO che, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1 del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., la società Terna S.p.A. ha provveduto ad effettuare la pubblicazione dell'Avviso al Pubblico relativo agli aggiornamenti apportati al progetto in recepimento delle prescrizioni riportate nel suddetto Decreto VIA e con l'inserimento di alcune ulteriori ottimizzazioni di tracciato per almeno 30 giorni consecutivi negli Albi Pretori Online dei Comuni territorialmente interessati, nonché sui quotidiani "La Sicilia" e "La Repubblica" e sul sito informatico della Regione Sicilia;

ATTESO che, a seguito delle pubblicazioni effettuate, sono pervenute n. 33 osservazioni, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 327/2001, da parte di proprietari delle aree interessate dalle opere da realizzare;

VISTA la nota prot. n. 28659 del 6 dicembre 2017, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, in considerazione della conclusione positiva dell'endoprocedimento ambientale, ha convocato la Conferenza di Servizi, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. e del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

VISTO il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 20 dicembre 2017, che forma parte integrante del presente decreto (*Allegato 1*), trasmesso con nota prot. n. 30168 del 21 dicembre 2017 a tutti i soggetti interessati;

CONSIDERATO che nel corso di detta riunione è stato, tra l'altro, dato conto delle osservazioni pervenute, e acquisite agli atti del procedimento con le relative controdeduzioni da parte di Terna S.p.A., come risulta dal resoconto verbale sopra citato;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 2*);

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi dell'articolo 14-ter,



comma 7, della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

VISTE le note prot. n. 717 del 17 gennaio 2018 e prot. n. 2565 del 16 febbraio 2018, con le quali la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competente, nell'ambito del presente procedimento unico, per l'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti nei comuni interessati, ha trasmesso l'esito della verifica da parte dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, relativamente all'intervento in questione;

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

VISTO il Decreto Assessorile n. 130 del 7 marzo 2018, con il quale la Regione Siciliana ha rilasciato l'intesa di cui all'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili, in quanto hanno la finalità di superare le limitazioni alla capacità produttiva di energia elettrica con particolare riferimento al polo di Priolo Gargallo, e inoltre di ovviare alle congestioni che si manifestano sulla rete a 220 kV a causa della mancanza di elettrodotti a 380 kV tra Sicilia Occidentale e Sicilia Orientale;

CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna S.p.A. in riferimento all'inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

VISTO l'"Atto di accettazione" prot. TE/P20180002591 del 4

aprile 2018, con il quale Terna S.p.A., ha accettato le prescrizioni contenute nei suddetti pareri, assensi e nulla osta, nonché le determinazioni della citata Conferenza di Servizi;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa la fase istruttoria del procedimento;

VISTO l'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

VISTI gli atti di ufficio;



DECRETA

Articolo 1

1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto a 380 kV in doppia terna "Chiaramonte Gulfi - Ciminna" e delle opere connesse, da realizzarsi nei comuni di Alimena, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Ciminna, Lercara Friddi, Petralia Sottana, Vicari (PA); Cammarata (AG); Mussomeli, Santa Caterina Villarmosa, Resuttano, Villalba, Vallelunga Pratameno (CL); Aidone, Assoro, Calascibetta, Enna, Leonforte, Villarosa (EN); Licodia Eubea, Mineo, Ramacca, Raddusa (CT); Chiaramonte Gulfi (RG), con le prescrizioni di cui in premessa.
2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo la localizzazione e i tracciati individuati nelle planimetrie catastali n. DGGR10002BGL00067-rev.1 del 15.06.2017 (n. 69 Tavole), allegate alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente.

Articolo 2

1. Ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.
3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del d.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
4. Le opere autorizzate sono inamovibili.
5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
6. Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni interessati confermeranno, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-*quater*, comma 2 del d.P.R. n. 327/2001, e adegueranno gli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle determinazioni di cui al resoconto verbale della Conferenza di Servizi (***Allegato 1***), nonché delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (***Allegato 2***).



Articolo 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-*quaterdecies* dell'articolo 1-*sexies* del D.L. n. 239/2003 e s.m.i..
3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
4. Copie integrali del progetto esecutivo devono altresì essere trasmesse, dalla società titolare del decreto autorizzativo, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – D.G. per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alla Regione e agli altri Enti preposti alle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni imposte nel decreto VIA come ivi specificato. Analogamente, la medesima società deve provvedere alla trasmissione degli atti acclaranti l'ottemperanza alle eventuali prescrizioni da rispettare durante le fasi di cantiere e per quelle successive alla esecuzione dei lavori.
5. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni contenute nel citato decreto VIA nonché nel resoconto verbale della suddetta Conferenza di Servizi.
6. Le opere devono essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
7. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Amministrazioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.
Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.
Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.
8. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
9. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
10. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.



Articolo 5

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Articolo 7

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, che deve avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO ELETTRICO,
LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA
ENERGETICA, IL NUCLEARE
(Dott.ssa Rosaria Romano)

IL DIRETTORE GENERALE
PER I RIFIUTI
E
L'INQUINAMENTO
(Dott. Mariano Grillo)